

ALLEGATO 1



Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca

DISTRETTO TECNOLOGICO PER LE NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE AI BENI E ALLE ATTIVITA' CULTURALI (DTC)

PROVVEDIMENTO PER L'ACCESSO ALLE SOVVENZIONI DI SECONDA FASE

PREVISTE DALL'AVVISO PUBBLICO

Intervento 2 RICERCA E SVILUPPO DI TECNOLOGIE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

INDICE

Art. 1 – Premessa.....	2
Art. 2 – Specifiche tecniche degli Interventi e Spese Ammissibili.....	3
Art. 3 – Beneficiari.....	5
Art. 4 – Modalità di presentazione delle domande.....	7
Art. 5 – Procedure di selezione e concessione della Sovvenzione.....	8
Art. 6 – Atto di Impegno e realizzazione del Progetto.....	10
Art. 7 – Modalità di erogazione della Sovvenzione.....	11
Art. 8 – Norme di rinvio.....	12

ALLEGATI

- A.** Linee guida per la presentazione della proposta per l'ammissione alla Sovvenzione di seconda fase e relativa modulistica
- B.** Nota sull'applicazione della disciplina degli aiuti di Stato
- C.** Informativa Privacy

Art. I – Premessa

1. Il presente provvedimento disciplina le procedure di accesso alle **Sovvenzioni** di seconda fase (di seguito, Sovvenzioni) previste dall'**Avviso** Pubblico "DTC Intervento 2 - Ricerca e sviluppo di tecnologie per la valorizzazione del patrimonio culturale", approvato con determinazione dirigenziale n. G02442 del 21 marzo 2018 pubblicata sul BURL n. 22, Supplemento n. 1 del 15 marzo 2018 (di seguito Avviso) finalizzate a sostenere gli Investimenti delle proposte progettuali approvate nella prima fase e il cui iter di progettazione si sia concluso positivamente.
2. L'**Avviso** "DTC Intervento 2 - Ricerca e sviluppo di tecnologie per la valorizzazione del patrimonio culturale", come indicato all'art. 1, comma 4, definisce ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990 la procedura amministrativa di concessione delle **Sovvenzioni**, ed in particolare definisce i soggetti beneficiari, la forma e la misura delle **Sovvenzioni**, le **Spese Ammissibili**, i criteri di valutazione e le procedure di concessione e di erogazione delle **Sovvenzioni**.
3. Il presente provvedimento, come stabilito all'art. 1, comma 4, lettera b) dell'**Avviso**, definisce le procedure di accesso, la relativa modulistica e le specifiche tecniche degli **Interventi** e delle **Spese Ammissibili relative alla seconda fase**. Rimangono valide tutte le previsioni dell'**Avviso** diverse da quelle contenute nel presente documento, che con questo provvedimento si intende completato, integrato e adeguato a modifiche intervenute nella normativa di riferimento.
4. L'Avviso, come indicato all'art. 1, comma 3, ha una dotazione finanziaria complessiva di 23,20 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro riservati alla seconda fase, oggetto del presente provvedimento. Il Comitato Tecnico previsto all'art. 9 dell'APQ "Ricerca, Innovazione tecnologica, reti telematiche" ha tuttavia stabilito di destinare temporaneamente all'intervento 2 del DTC 4,5 milioni di euro di risorse prelevandole dall'intervento 4, di cui 3,85 milioni di euro finalizzati ad incrementare la dotazione finanziaria della seconda fase che, pertanto, ammonta complessivamente a 23,85 milioni di euro. Il ristoro delle risorse riservate all'Intervento 4 del DTC verrà recuperato tramite le economie dell'Avviso, ed, in particolare, da quelle derivanti dai ribassi d'asta.
5. L'Avviso pubblico mira a sostenere la diffusione di tecnologie innovative per la valorizzazione, conservazione, recupero, fruizione e sostenibilità del patrimonio culturale del Lazio, al fine di rendere il Lazio un luogo attrattivo per gli operatori economici e del mondo della ricerca impegnati sulla frontiera dell'Area di Specializzazione "Patrimonio Culturale e Tecnologie della Cultura" ("AdS Cultura") della Smart Specialisation Strategy della Regione Lazio ("RIS3"), 281, e della traiettoria tecnologica di sviluppo a priorità nazionale "Turismo, patrimonio culturale e industria della creatività" della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente ("SNSI"). Gli interventi previsti sono coerenti con le linee strategiche della programmazione della Regione Lazio in materia di cultura e turismo. con gli obiettivi perseguiti attraverso l'Asse I e l'Asse 3 del PO FESR Lazio 2014-2020 e rispondono altresì alle finalità degli obiettivi specifici declinati nell'OP I del nuovo ciclo di programmazione 2021-2027, come indicati nel Reg. (UE) 1058/2021 e 1060/2021.
6. L'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio si riserva di valutare la coerenza dell'intervento con i principi e le regole applicati ai fondi SIE e alla politica di coesione, e la possibilità di selezionare l'operazione a valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020, come già stabilito all'art. 1, comma 5 dell'**Avviso**, e del POR FESR 2021-2027. I **Beneficiari** nel richiedere la **Sovvenzione** accettano fin d'ora, se loro richiesto, di adempiere ai relativi obblighi in materia di informazione e visibilità che tale eventuale inclusione comporta.

Art. 2 – Natura della sovvenzione, Specifiche tecniche degli Interventi e Spese Ammissibili**CASI DI AIUTI DI STATO**

1. Considerati gli **Interventi** ammessi in prima fase, l'Amministrazione regionale ha approfondito la natura della **Sovvenzione** concedibile ai sensi dell'**Avviso** ritenendo, in coerenza con la normativa UE sugli aiuti di Stato alla Cultura¹, che in alcuni casi possa escludersi l'esistenza di **Aiuto**, avuto riguardo alla natura non economica dell'attività e/o alla sua rilevanza meramente locale.

Pertanto, per escludere l'esistenza di un Aiuto ai fini della normativa applicabile, l'Amministrazione regionale effettuerà caso per caso una valutazione delle informazioni fornite da parte dei **Beneficiari** con la domanda, secondo criteri tratti dalla Comunicazione sulla Nozione di Aiuto di Stato.

In caso di **Aiuto**, qualora il proprietario, il gestore e l'utilizzatore in via privilegiata dell'**Istituto o Luogo della Cultura** o dell'investimento sovvenzionato non coincidono, l'Amministrazione regionale effettuerà una valutazione specifica per determinare l'esistenza di **Aiuto** anche a favore di possibili **Beneficiari indiretti**, vale a dire soggetti diversi dal o dai **Beneficiari della Sovvenzione**, che godono dei vantaggi economici derivanti dall'utilizzo in via privilegiata dell'investimento sovvenzionato.

2. La **Sovvenzione** non costituisce Aiuto di Stato in una delle seguenti ipotesi:

2.1. se ha ad oggetto interventi relativi ad attività legate alla cultura e alla conservazione del patrimonio prive di carattere economico o con carattere economico marginale, in quanto accessibili al pubblico gratuitamente o dietro versamento di un contributo in denaro che copra solo una frazione del costo effettivo e non possa essere considerato un'autentica remunerazione del servizio prestato. Sono considerate attività di carattere non economico le attività culturali o di conservazione del patrimonio finanziate in maniera non prevalente (non più del 50%) dai contributi dei visitatori o degli utenti o attraverso altri mezzi commerciali (ad esempio esposizioni commerciali, cinema, spettacoli musicali e festival a carattere commerciale, scuole d'arte prevalentemente finanziate da tasse scolastiche o universitarie).

L'eventuale concorrente uso economico di un'infrastruttura culturale (es. l'organizzazione di conferenze e eventi commerciali in un museo o centro culturale) può non comportare l'applicazione delle norme sugli Aiuti di Stato in quanto considerato accessorio all'attività non economica, quando la capacità assegnata ogni anno all'attività economica svolta non supera il 20 per cento della capacità annua complessiva dell'infrastruttura.

Nei casi in cui un Beneficiario svolga attività culturali o di conservazione del patrimonio, di cui alcune a carattere non economico e altre a carattere economico, la Sovvenzione che il Beneficiario riceve è soggetta alle norme sugli aiuti di Stato solo nella misura in cui copre i costi connessi alle attività economiche, sulla base di una chiara separazione contabile tra le attività di natura economica e non economica.

2.2. se non è idonea a incidere sugli scambi tra Stati membri, in quanto il Beneficiario è caratterizzato da un'utenza locale di prossimità e non rischia di sottrarre utenti o visitatori a offerte analoghe in altri Stati membri.

Nel caso la **Sovvenzione** di seconda fase prevista dall'**Avviso** non abbia natura di **Aiuto**, questa sarà riconosciuta nella misura dell'100% delle **Spese Ammissibili** di cui al comma 2 dell'art. 7 dell'**Avviso** e ai relativi **Beneficiari** non si applica il requisito di cui al comma 4 dell'art. 5 dell'**Avviso**.

3. La Sovvenzione ha natura di **Aiuto** (di seguito, Caso di Aiuto) in tutti gli altri casi.

¹ Cfr. Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01).

In caso di Aiuto:

- a. La sovvenzione sarà riconosciuta ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 e sue modifiche e integrazioni (di seguito GBER)², in particolare del capo I e dell'art. 53 del GBER, e pertanto per gli obiettivi e le finalità culturali previsti dal paragrafo 2 dell'art. 53 del GBER.

L'Aiuto è concesso nella misura massima dell'80%³ delle **Spese Ammissibili** indicate dal paragrafo 4 dell'art. 53 del GBER e comunque fino all'importo massimo di 2 milioni di Euro, rispettando in ogni caso la disciplina sul cumulo con altri Aiuti di Stato⁴. Considerati gli **Interventi** ammessi in prima fase l'Amministrazione regionale ha ritenuto di non applicare le previsioni del paragrafo 6 dell'art. 53 del Reg. (UE) 651/2014 (riduzione *ex ante* o tramite un meccanismo di recupero, del risultato operativo dalle spese ammissibili per l'investimento);

In particolare, i costi per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisizione, la conservazione o il miglioramento di infrastrutture sono ammissibili se annualmente sono utilizzate a fini culturali per almeno l'80 % del tempo o della loro capacità e fino alla permanenza di tale requisito.

- b. le **Spese Ammissibili**, ferme restando le previsioni di cui al comma 2 dell'art. 7 dell'**Avviso**, devono inoltre risultare quali investimenti materiali o immateriali, come stabilito al paragrafo 4 dell'art. 53 del Reg. (UE) 651/2014, vale a dire riguardare l'acquisto di beni materiali e immateriali aventi utilità pluriennale e ammortizzabili in più esercizi in conformità alle norme civilistiche ed ai principi contabili ivi richiamati. A tal fine non si tiene conto delle norme di maggior favore per i contribuenti previste dalla disciplina tributaria. Qualora previsti nella progettazione, sono comunque **Spese Ammissibili** i costi relativi alla promozione dell'**Intervento** e gli altri costi direttamente imputabili all'investimento agevolato;
- c. In applicazione dell'art. 7 del GBER, ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. In quanto Aiuti erogabili in più quote, sono attualizzati al loro valore al momento della concessione.
- d. i beneficiari dell'**Aiuto**, compresi quelli indiretti, non devono inoltre risultare imprese in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 come stabilito all'art. 1, comma 4, lettera c) del GBER, vale a dire non trovarsi in alcuna delle seguenti circostanze stabilite all'art. 2 comma 18 del GBER, a cui si rinvia integralmente, che si riportano sinteticamente di seguito:
- i. nel caso di società a responsabilità limitata (se PMI, costituita da almeno tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto, a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
 - ii. nel caso di società (se PMI, costituita da almeno tre anni) in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
 - iii. qualora il beneficiario dell'**Aiuto** sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - iv. qualora il beneficiario dell'**Aiuto** abbia ricevuto un **Aiuto** per il salvataggio e non abbia ancora

² Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GUUE L 187 26.6.2014, p. 1) e sue modifiche e integrazioni (di seguito GBER).

³ Ai sensi del paragrafo 8 dell'art 53 del GBER.

⁴ Di cui all'art 8 del GBER, per cui in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — il cumulo non può portare al superamento dell'intensità di aiuto prevista dal paragrafo 8 dell'art 53 del GBER: in tal caso l'Aiuto è concesso nella misura del minore importo che determina il raggiungimento di tale percentuale.

rimborsato il finanziamento o revocata la garanzia, o abbia ricevuto un **Aiuto** per la ristrutturazione e sia ancora soggetto al relativo piano di ristrutturazione;

- v. nel caso di una grande impresa qualora, negli ultimi due anni:
 - il rapporto debito/patrimonio netto dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

e. l'Amministrazione regionale dovrà adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 9 11 e 12 del Reg. (UE) 651/2014, compreso quello relativo alla pubblicazione delle informazioni relative a ciascun **Aiuto** individuale di importo superiore a 500.000 euro di cui all'allegato III del medesimo Regolamento⁵.

Art. 3 – Beneficiari della Sovvenzione

1. Come stabilito al comma 2 dell'art. 5 dell'**Avviso** "Possono partecipare alla seconda fase, i soggetti già Beneficiari della prima fase che abbiano completato positivamente la progettazione oggetto di Sovvenzione. Questi potranno proporre di estendere la richiesta di Sovvenzione di seconda fase anche ad altri Partner rientranti nelle fattispecie previste al comma 1, ove la progettazione evidenzi come la loro partecipazione risulti necessaria per la realizzazione dell'Intervento o opportuna per il suo successo". Fermo restando i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 5 dell'**Avviso** si precisa che i titoli di disponibilità degli immobili oggetto di investimenti agevolati ai sensi del presente provvedimento, non possono avere la forma del comodato, in quanto revocabili e quindi incompatibili con la previsione delle lettere b) e c) del medesimo comma. Eventuali contratti di comodato in essere devono pertanto risultare convertiti in contratti di locazione e con durata congrua rispetto il ciclo di vita dell'investimento agevolato e comunque per almeno 5 anni.
2. Alcuni dei **Beneficiari** della **Sovvenzione** di prima fase possono non risultare tali con riferimento alla **Sovvenzione** di seconda fase, anche alla luce degli approfondimenti svolti in fase di progettazione dell'**Intervento**, vale a dire non sono soggetti che sostengono le **Spese Ammissibili** relative all'investimento sovvenzionato e non ne risultano proprietari all'esito della sua realizzazione. Si precisa che nel caso il **Beneficiario** sia un Ente Pubblico tenuto a, o che voglia esercitare la legittima facoltà di, avvalersi di una centrale di committenza, centrale acquisti, stazione unica appaltante o assimilabile, tale Ente Pubblico rimane il **Beneficiario** nella misura in cui sostenga le **Spese Ammissibili** con le risorse del proprio bilancio (ancorché rimborsate per effetto dell'**Avviso**) e divenga proprietario dell'investimento sovvenzionato (o comunque colui che ne può disporre nell'ambito dell'ordinamento pubblicistico applicabile).
3. A fini della normativa sugli aiuti di Stato, i gestori che fanno uso dell'infrastruttura culturale sovvenzionata per prestare servizi a utenti finali ricevono un vantaggio se l'uso dell'infrastruttura conferisce loro un beneficio economico che non otterrebbero alle normali condizioni di mercato. In tal caso sono considerati Beneficiari di **Aiuto indiretto**. L'assenza di un Aiuto indiretto, in particolare al gestore dell'infrastruttura culturale, può essere garantita, ad esempio, organizzando una gara per l'esercizio della gestione alle normali condizioni di mercato.
4. In caso modifica del partenariato, ogni modifica deve essere espressamente accettata da tutti i **Beneficiari** della **Sovvenzione** di prima fase, che dovranno regolare con i **Beneficiari** della **Sovvenzione** di seconda fase eventuali impegni e obblighi che risultassero necessari per la realizzazione dell'investimento o per il successo dello stesso o dell'**Intervento** nel suo complesso, quali a titolo di esempio coloro che mettono a disposizione del **Beneficiario**, anche a titolo non oneroso, beni, spazi o capacità. Gli accordi che regolano tali impegni e obblighi devono essere allegati alla domanda di **Sovvenzione** di seconda fase; tuttavia, può essere allegata alla domanda, documentazione che attesti l'intenzione di assumere detti impegni e obblighi e che ne illustri il contenuto, in tal caso la sottoscrizione

⁵ Si tratta di informazioni in gran parte coincidenti con quelle comunque da rendere pubbliche ai sensi della **Disciplina Trasparenza** e in particolare dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 aprile 2014 n. 33, a cui si adempie in entrambi i casi, mediante il Registro Nazionale degli Aiuti.

dell'**Atto di Impegno** di cui all'art. 6 del presente provvedimento sarà condizionata alla formalizzazione e alla produzione dei relativi accordi.

5. Tutti i **Beneficiari** della **Sovvenzione** di seconda fase, come stabilito ai commi da 3 a 10 dell'art. 5 dell'**Avviso**, inclusi ove esistenti i beneficiari indiretti dell'**Aiuto** come stabilito al precedente art. 3, devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità alla data di presentazione della **Domanda**, e oggetto di dichiarazione sostitutiva:

- a. non avere commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana;
- b. non essere stato oggetto di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.; detto requisito deve esistere in capo al soggetto **Richiedente** ed al **Legale Rappresentante**;
- c. non avere reso, neanche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare la Pubblica Amministrazione con riguardo all'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici o alla concessione ed erogazione di sovvenzioni pubbliche ed in particolare non ha reso dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, anche con riferimento ad altri procedimenti;
- d. non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A., nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il richiedente. Non rientrano in questa fattispecie, nel caso di richiedente che sia Ente Pubblico, i contratti stipulati a seguito di procedure di evidenza pubblica realizzate in conformità con le pertinenti normative in materia di contratti pubblici e reclutamento del personale.
- e. non essere risultato destinatario di una sentenza di condanna passata in giudicato o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, pronunciati per i **Reati di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50**, nei confronti dei **Soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50** e non sussistono, nei confronti dei medesimi soggetti, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto.

Come previsto dall'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, il **Legale Rappresentante** di ogni singolo richiedente potrà rendere le dichiarazioni relative ai requisiti di cui di cui alla presente lettera f) e firmarle digitalmente con riferimento anche agli altri **Soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50** rilevanti per il richiedente.

- f. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di: (i) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii; l'art. 57 della Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e ss.mm.ii. e l'art. 4 della Legge Regionale 18 settembre 2007, n. 16 e ss.mm.ii; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; (vi) tutela dell'ambiente.
- g. i soggetti diversi dagli Enti Pubblici devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- h. nel caso di Aiuto, i soggetti beneficiari (anche indiretti) dell'**Aiuto** non devono essere imprese in difficoltà ai sensi del precedente art. 2, comma 4, lettera d).

6. Ai fini della **Concessione** della **Sovvenzione**, inoltre, tutti i **Beneficiari** destinatari di una

Sovvenzione di importo pari ad almeno 150.000 Euro, inclusi i beneficiari indiretti dell'**Aiuto**, non devono trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla **Disciplina Antimafia**.

7. Nel caso di Aiuto, questo non può essere erogato (e quindi, se concesso sarà revocato) qualora il Beneficiario (anche indiretto) sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione UE che dichiara un Aiuto concesso illegale e incompatibile con il mercato interno (ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali) e non abbia restituito o depositato detto Aiuto in un conto vincolato alla restituzione (a disposizione di autorità giudiziarie o comunque autorità terze) ("clausola Deggendorf");
8. Infine, i **Beneficiari**, compresi gli Enti Pubblici, devono possedere una situazione di regolarità contributiva, attestata tramite Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Tale requisito verrà verificato da Lazio Innova, con conseguente accertamento da parte delle amministrazioni competenti:
 - a. ai fini della **Concessione**;
 - b. in relazione ad ogni singola richiesta di erogazione.

Si precisa che, ai fini dell'erogazione, si applica quanto previsto dall'art. 31, comma 3, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, in Legge 9 agosto 2013, n. 98, in quanto compatibile.
9. Le persone o entità legali non soggette alla legislazione italiana, devono possedere requisiti equipollenti a quelli richiesti dal presente articolo secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
10. I requisiti previsti dal presente articolo, ad eccezione di quanto previsto dal comma 4 lettera i) del presente articolo, devono essere mantenuti fino alla data di erogazione del saldo, ad eccezione ed ove non ricorra la bancarotta fraudolenta, dei requisiti di cui al comma 4 lettera h, pena la inammissibilità della richiesta di **Sovvenzione** o, se già concessa, di revoca.
11. Lazio Innova effettuerà verifiche, anche a campione, sul possesso dei requisiti, nella fase della presentazione della domanda, prima della concessione della **Sovvenzione** e fino all'esaurirsi delle previsioni dell'**Avviso** come integrato dal presente provvedimento.

Art. 4 – Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande devono essere presentate esclusivamente all'indirizzo **PEC**: DTC@pec.lazioinnova.it, come stabilito all'art. 8, comma 2 dell'**Avviso**, indicando nell'oggetto "DTC 2 – Tecnologie per la valorizzazione del patrimonio culturale – fase 2" ed il titolo del progetto, utilizzando l'apposita modulistica riportata nell'allegato A.
2. Le domande devono essere inviate via **PEC** a partire dalle ore 12:00 del 15 novembre 2021 ed entro e non oltre le ore 18:00 del 14 gennaio 2022. Oltre alla "Domanda" alla **PEC** devono essere allegate la "Proposta di Intervento aggiornata", le "Dichiarazioni di ciascun Beneficiario" e, ove ricorra il caso, le "Dichiarazioni ulteriori dei beneficiari anche indiretti di aiuti di Stato" tutte da redigersi in conformità ai modelli e agli schemi contenuti nell'allegato A al presente provvedimento e attenendosi alle istruzioni ivi contenute.
3. Come stabilito all'art. 5, comma 2 dell'**Avviso**, ma considerando anche le recenti modifiche apportate alla normativa di riferimento ed in particolare a quella sui contratti pubblici, non saranno ritenute ammissibili le domande per il sostegno agli investimenti la cui progettazione prevista nelle **Proposte** ammesse nella prima fase non sia stata prodotta a Lazio Innova entro il termine ultimo utile per presentare domanda o che, sempre entro tale termine, non abbiano completato positivamente tale progettazione, vale a dire, come precisato all'art. 9, comma 6 dell'**Avviso**:
 - a. non abbiano rispettato gli impegni assunti per effetto della **Concessione** della **Sovvenzione** di prima fase inclusa la completezza e la conformità (come verificata da parte degli organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020) della documentazione di progetto realizzata;

- b. presentino investimenti o modalità di realizzazione degli stessi che non risultassero conformi alle norme vigenti, dal punto di vista giuridico ed amministrativo (come verificato da parte degli organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020);
 - c. non presentino una tempistica chiara, definita ed attendibile, che preveda la pubblicazione delle procedure di selezione degli operatori economici contraenti (fornitori e prestatori di servizi) per la realizzazione dell'investimento previsto dall'**Intervento**, entro 6 mesi dalla presentazione delle domande. A parziale deroga di quanto precedentemente stabilito in tale periodo di 6 mesi possono essere altresì acquisite delle eventuali autorizzazioni necessarie per realizzare l'investimento, qualora si tratti di autorizzazioni il cui ottenimento risulti compatibile con tale scadenza.
4. I richiedenti, presentando la domanda, prendono atto dell'Informativa Privacy riportata in allegato C al presente provvedimento e dell'onere a loro carico di renderla nota ad ogni persona fisica i cui dati personali sono comunicati a Lazio Innova in occasione della presentazione della domanda.

Art. 5 – Procedure di selezione e concessione della Sovvenzione

1. La selezione delle richieste, come stabilito all'art. 9 dell'**Avviso**, si effettua attraverso una procedura valutativa a graduatoria che prevede, in primo luogo, l'istruttoria di ammissibilità effettuata da Lazio Innova sulla base dei seguenti criteri:
- a. completezza della documentazione presentata;
 - b. osservanza delle prescrizioni dell'**Avviso** e del presente provvedimento;
 - c. possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli art. 3, 4 e 5 dell'**Avviso** come integrati dagli art. 2 e 3 del presente provvedimento, anche con riferimento alle soglie ivi previste e con riferimento ad un campione per quanto riguarda quello previsto all'art. 3 comma 4, lettera f del presente provvedimento;
 - d. rispetto degli impegni assunti per effetto della **Concessione della Sovvenzione** di prima fase inclusa la completezza e la conformità della documentazione di progetto realizzata;
 - e. conformità giuridica ed amministrativa degli Interventi proposti alle norme vigenti, incluse, ove ne ricorra il caso, le modalità di affidamento della gestione dell'investimento agevolato;
 - f. previsione, sulla base di una tempistica chiara, definita ed attendibile, della pubblicazione delle procedure di selezione degli operatori economici contraenti per la realizzazione dell'investimento previsto dall'**Intervento**, entro 6 mesi dalla presentazione delle domande.
2. Al termine della verifica di ammissibilità formale, gli **Interventi** saranno classificati ammissibili o non ammissibili alla fase di valutazione tecnico-scientifica ed economico-finanziaria. Quelli risultati non ammissibili saranno oggetto di una specifica comunicazione da parte di Lazio Innova al richiedente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90.
3. La valutazione degli **Interventi** che hanno superato positivamente l'istruttoria di ammissibilità formale sarà effettuata da parte del **Nucleo di Valutazione**, organismo collegiale istituito ai sensi dell'art. 13 della L.R. 13/2008 "Promozione della ricerca e sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio" e con le modalità previste da tale L.R. n. 4 agosto 2008 e ulteriormente disciplinate ed adeguate dalla Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 187 del 16 aprile 2020.
4. In particolare, il **Nucleo di Valutazione** procede a:
- a. valutare eventuali controdeduzioni avanzate dai richiedenti, i cui **Interventi** siano stati valutati non ammissibili, pervenute a seguito della comunicazione ex art. 10 bis della Legge 241/90;
 - b. a definire e ad approvare, ad uso interno dei revisori, le linee guida di valutazione degli **Interventi**, incluse le schede per la valutazione in itinere, in coerenza con i criteri di valutazione e quello di premialità indicati nella tabella sottostante, declinando le modalità per l'attribuzione dei relativi punteggi e la loro ponderazione;
 - c. a esprimere il proprio parere sull'assegnazione degli **Interventi** ai singoli revisori, proposti da Lazio Innova, che cura anche la segreteria del **Nucleo di Valutazione**;

d. a verificare la rispondenza delle valutazioni dei singoli **Interventi** effettuate dai revisori alle linee guida di valutazione, ed esprimere la propria valutazione definitiva per ogni **Intervento** mediante l'attribuzione dei punteggi di seguito indicati ed entro i massimali ivi indicati.

Il **Nucleo di Valutazione** per esercitare al meglio le funzioni ad esso assegnate potrà richiedere integrazioni e convocare i richiedenti per dei colloqui strutturati.

Criteri di valutazione	Punteggi	
	Min. ("Soglia")	Max.
1. Qualità dell' Intervento sotto il profilo culturale, tecnologico o gestionale e rispetto delle eventuali raccomandazioni tese ad innalzare la coerenza programmatica	18	30
2. Sostenibilità economico e finanziaria della soluzione gestionale dell' Intervento	18	30
3. Innovatività dell' Intervento e delle soluzioni tecnologiche proposte ed eventuale replicabilità (con particolare riferimento al potenziale della clausola di riuso da parte della Pubblica Amministrazione)	12	20
Criterio di premialità		
4. Entità del cofinanziamento privato (sponsorizzazioni finanziarie certe, quota dell'intervento prefinanziato dal concessionario come emerso da trasparenti ed attendibili consultazioni preliminari del mercato - <i>market testing</i> , oppure, senz'altro in caso di beneficiario di Aiuto , quota di copertura a suo carico). I punti ogni 2% di cofinanziamento (es. 10% = punti 5; 40% ed oltre = punti 20; interpolazione lineare per valori intermedi).	Non applicabile	20

5. Non sarà sovvenzionato alcun **Intervento** che, in base ai criteri sopra indicati, non abbia raggiunto il punteggio minimo ("soglia") previsto per ciascun criterio di valutazione, e il punteggio complessivo minimo di 60.
6. Sulla base decrescente dei punteggi assegnati ai sensi del precedente comma 4, il **Nucleo di Valutazione** definisce ed approva:
- la graduatoria degli **Interventi** ammessi con il punteggio loro assegnato, le **Spese Ammesse** per l'investimento e la corrispondente **Sovvenzione** concedibile, segnalando quali sovvenzioni hanno natura di **Aiuto** e gli eventuali beneficiari indiretti dello stesso;
 - l'elenco degli **Interventi** non ammessi specificandone i relativi motivi.
- In caso di pari punteggio sarà data priorità all'**Intervento** con il punteggio più alto per il criterio 1, in caso di ulteriore parità, a quello con il punteggio più alto per il criterio 2 e, in caso di ulteriore parità, a quello con il punteggio più alto per il criterio 3.
7. Sulla base delle deliberazioni del **Nucleo di Valutazione** e delle ulteriori verifiche sul possesso da parte dei **Beneficiari** ammessi e sovvenzionabili dei requisiti di cui all'art. 3 del presente provvedimento, il Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca, con propria determinazione, provvede ad approvare (i) le graduatorie degli **Interventi** sovvenzionabili e di quelli non finanziabili per esaurimento della dotazione, con il relativo punteggio, e (ii) di quelli non ammessi con le relative motivazioni. Tali provvedimenti amministrativi di concessione delle **Sovvenzioni** saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (**Data di Concessione**), sul sito istituzionale della Regione Lazio (argomenti "Ricerca") e sul sito di Lazio Innova.
8. Per effetto dell'incremento della dotazione finanziaria iniziale dell'intervento 2 del DTC, illustrata all'art. 1 (4) del presente provvedimento, non si applica la riassegnazione delle eventuali economie per ribassi d'asta agli **Interventi** già finanziati al medesimo **Beneficiario** di cui all'art. 9 (11) dell'**Avviso**, poiché le stesse dovranno essere destinate ricostituire lo stanziamento destinato all'intervento 4 del DTC. A tal

fine l'**Atto di Impegno** prevede che i **Beneficiari** trasmettono a Lazio Innova entro 15 giorni dalla pubblicazione degli esiti di gara, o data assimilabile, tali esiti evidenziando l'importo delle economie derivanti dal ribasso d'asta che torneranno nella disponibilità dell'Amministrazione. Eventuali varianti in aumento rimarranno pertanto a carico dei **Beneficiari**, tranne che per la parte eventualmente finanziabile nel rispetto della legge, tramite la voce imprevisti del Quadro Economico di Previsione dell'Investimento.

Art. 6 – Atto di Impegno e realizzazione del Progetto

1. Entro 15 giorni dalla **Data di Concessione** della **Sovvenzione** di seconda fase, come stabilito all'art. 10 dell'**Avviso**, Lazio Innova invia via **PEC** al richiedente in forma singola, o al **Capofila** nel caso di aggregazioni, la **Comunicazione di Concessione** della **Sovvenzione** con il relativo **Atto di Impegno**, vale a dire l'atto formale che disciplina i rapporti giuridici, finanziari ed i reciproci obblighi con il **Beneficiario**, tra cui le modalità e i tempi di erogazione della **Sovvenzione**, conformemente al presente provvedimento, all'**Avviso** e alle norme richiamate. L'**Atto di Impegno** disciplina, per i **Beneficiari** privati proprietari dell'**Istituto o Luogo della Cultura** oggetto dell'**Intervento**, ove non già obbligati da altra autorità pubblica, gli obblighi di apertura al pubblico di cui all'art. 3, comma 1 dell'**Avviso**. La data di invio di tale **PEC** è definita «**Data di Comunicazione della Concessione**».
2. Il o i **Beneficiari** devono sottoscrivere l'**Atto di Impegno**, inclusi i beneficiari indiretti dell'**Aiuto** ove esistenti, con le modalità previste nella **Comunicazione di Concessione** ed allegando quanto ivi previsto entro 60 giorni dalla **Data di Concessione**. Gli allegati comprendono tipicamente la documentazione che comprova la contrattualizzazione dell'aggregazione di cui all'art. 6 dell'**Avviso**, ovvero il nuovo atto o contratto che costituisce il titolo giuridico che consente al richiedente o ad uno dei richiedenti di essere legittimo responsabile dell'intervento oggetto della proposta di cui all'art. 5 (1) (c) dell'**Avviso** o dell'art. 3 (3) del presente provvedimento, ovvero le eventuali previsioni integrative dei titoli esistenti di cui all'articolo 5 (1) (b) dell'**Avviso**, tutti atti e contratti da perfezionarsi in conformità alle previsioni dell'**Avviso** del presente provvedimento, oltre alle bozze allegate alla domanda e alle eventuali prescrizioni o raccomandazioni del **Nucleo di Valutazione**. Quest'ultimo, ove motivato dai richiedenti, ad esempio per effetto dei tempi procedurali di soggetti sottoscrittori pubblici o altrimenti molto strutturati (fondazioni bancarie, multinazionali, sponsor stranieri, etc.), o ove motivato dalla rilevanza delle raccomandazioni o prescrizioni rispetto quanto previsto dai richiedenti, potrà concedere un termine maggiore per la sottoscrizione dell'**Atto di Impegno**, comunque non oltre 120 giorni dalla **Data di Concessione**.
3. In caso di mancato rispetto del termine di cui al precedente comma 2, la concessione della **Sovvenzione** viene revocata considerando il o i **Beneficiari** rinunciari.
4. La **Sovvenzione** di seconda fase è oggetto di revoca qualora le procedure di selezione dei contraenti riguardanti l'investimento non risultino pubblicate entro 6 mesi dalla **Data di Sottoscrizione dell'Atto di Impegno** disciplinante la **Sovvenzione** di seconda fase. Eventuali ritardi imputabili a soggetti diversi dal **Beneficiario** non costituiscono valido motivo di proroga di tale termine salvo nel caso in cui il coinvolgimento del soggetto terzo non sia obbligatorio.
5. Il o i **Beneficiari** realizzano l'investimento, come stabilito all'art. 10 dell'**Avviso**, conformemente a quanto previsto nell'**Avviso**, nel presente provvedimento, nella progettazione a tal fine sovvenzionata, nell'**Atto di Impegno** e in osservanza dei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.
6. Come stabilito dalla DGR n. 187 del 16 aprile 2020, a ciascun **Intervento** finanziato sarà assegnato un esperto tecnico-scientifico con compiti di monitoraggio. Il **Beneficiario** si impegna a rappresentare a tale esperto con la massima sollecitudine eventuali modifiche all'Intervento in fase di realizzazione, comprese le criticità eventualmente intervenute che si frappongono alla sua realizzazione o al raggiungimento degli obiettivi previsti, illustrando le contromisure adottate o da adottare.

7. Ferme restando le procedure per le modifiche di cui all'art. 12, comma 2 dell'**Avviso**, spetta a tale esperto, come stabilito dalla DGR n. 187 del 16 aprile 2020, verificare l'ammissibilità di eventuali modifiche progettuali di carattere tecnico-scientifico e se del caso sottoporle al **Nucleo di Valutazione**, a cui spetta il compito di attestare la regolare esecuzione dell'**Intervento** finanziato. A ciascun **Intervento** finanziato Lazio Innova assegna inoltre un *tutor* per affrontare eventuali problematiche procedurali ed amministrative.

Art. 7 – Modalità di erogazione della Sovvenzione

1. La **Sovvenzione** di seconda fase, come stabilito all'art. 11 dell'**Avviso**, sarà erogata:

- a. nel caso dei **Beneficiari** Enti Pubblici:

- i. a titolo di anticipo, nella misura del 10% della **Sovvenzione** concessa;
- ii. a titolo di SAL e saldo, nella misura del successivo pagamento stabilito dal contratto con l'operatore economico realizzatore dell'investimento, a condizione che sia dimostrato l'avvenuto pagamento di un importo almeno pari a quello delle erogazioni precedenti a titolo di anticipo e SAL.

Lazio Innova potrà adattare le suddette modalità di erogazione in casi particolari, ad esempio ove l'intervento sia articolato in diverse procedure di selezione dei contraenti o l'**Intervento** preveda fasi di realizzazione successive, articolando a tale fine l'**Intervento** in sottointerventi rilevanti ai fini delle erogazioni di cui ai punti (i) e (ii). A tal fine possono essere riconosciute anche percentuali di anticipo superiori, ove il quadro economico preveda motivatamente maggiori spese da affrontarsi prima della contrattualizzazione dell'operatore economico realizzatore dell'investimento, ma solo a fronte dell'adozione della determinazione a contrarre o, nel caso, atti amministrativi (delibere/determinazioni dirigenziali) che dimostrino la disponibilità a contrarre da parte dell'Ente nei confronti dell'operatore economico realizzatore dell'intervento;

- b. nel caso degli altri **Beneficiari**, in più soluzioni:

- i. un'anticipazione facoltativa, nella misura massima del 30% della **Sovvenzione** concessa, garantita da **Fidejussione**, da presentarsi entro 30 giorni dalla **Data di Sottoscrizione dell'Atto di Impegno**. Lazio Innova, all'esito delle verifiche previste, provvederà all'erogazione dell'anticipo;
- ii. una seconda quota facoltativa a titolo di stato avanzamento lavori (SAL) previa rendicontazione delle **Spese Effettivamente Sostenute**; tale quota sommata a quella erogata a titolo di anticipo non può superare l'80% della **Sovvenzione** concessa, anche come successivamente rideterminata;
- iii. la restante quota della Sovvenzione a saldo, previa rendicontazione delle **Spese Effettivamente Sostenute** da presentarsi entro 26 mesi dalla **Data di Concessione**.

- c. nel caso le **Spese Ammissibili** dell'**Intervento** siano pagate mediante canoni o quota parte di canoni da riconoscersi ad un concessionario o gestore dell'**Intervento** a fronte dell'investimento da questo inizialmente sostenuto nell'interesse del concedente, le erogazioni successive alla conclusione dell'investimento potranno essere disposte mediante un conto vincolato al pagamento di tali canoni, ad es. presso il tesoriere di Ente Pubblico, un notaio o un intermediario finanziario vigilato, il quale avrà disposizioni di pagare all'esito delle verifiche da parte del **Beneficiario** previste dal contratto di concessione o gestione e di restituire a Lazio Innova l'eventuale importo non speso al termine del mandato.

2. Tutti gli **Interventi** di seconda fase devono essere conclusi entro 24 mesi dalla **Data di Concessione** della relativa **Sovvenzione**.

3. In caso di mancato rispetto di ciascuno dei termini di cui ai precedenti commi 1 e 2, Lazio Innova invia un sollecito al Beneficiario ad adempiere entro 30 giorni da tale sollecito; in mancanza la concessione della **Sovvenzione** si intenderà revocata. Possono esser concesse moderate proroghe ai termini di realizzazione degli **Interventi** su richiesta motivata, in particolare ove i ritardi non siano imputabili al

Beneficiario e nel rispetto delle procedure per le modifiche di cui all'art. 12, comma 2, dell'**Avviso** e del principio di buona fede.

4. La prima richiesta di erogazione diversa da quella per l'anticipazione deve essere corredata dal contratto validamente sottoscritto con l'operatore economico realizzatore dell'investimento e da tutta la documentazione che attesti la formazione di tale contratto, con particolare riferimento a quella prevista dalla normativa in materia di contratti pubblici, ove applicabile.
5. Le richieste di SAL e saldo devono essere corredate da una rendicontazione così composta:
 - a. la documentazione attestante il collaudo per i lavori, la verifica di conformità per i servizi e per le forniture o la regolare esecuzione nei casi previsti dal codice dei contratti pubblici, ovvero documentazione assimilabile per gli investimenti la cui esecuzione non deve attenersi a tale codice. Tale documentazione deve essere corredata da una relazione di verifica da parte degli organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 che attesti la conformità delle procedure adottate alla normativa applicabile, inclusa quella relativa ai contratti pubblici;
 - b. la dichiarazione relativa al mantenimento dei requisiti, per i **Beneficiari** che non sono Enti Pubblici;
 - c. il prospetto riepilogativo delle **Spese Effettivamente Sostenute**, corredata dalla copia conforme all'originale, intendendosi tale quella avente natura probatoria ai fini civilistici e fiscali, della documentazione contabile ed amministrativa di cui all' art. 7 (5) dell'**Avviso**. Su tali documenti originali, prima di essere riprodotti per la presentazione delle rendicontazioni, dovrà essere apposta la seguente dicitura:

“REGIONE LAZIO

*Avviso pubblico “DTC2 - ricerca e sviluppo di tecnologie
per la valorizzazione del patrimonio culturale”*

Spesa rendicontata imputata al Progetto: (euro....)”

Integrata, ove non già riportato nel documento contabile originale, dalla dicitura relativa al CUP:

“CUP

Per copia conforme si intende la copia del documento originale su cui è apposta la dizione “*copia conforme all'originale*” e la **Firma Digitale** del **Legale Rappresentante**.

6. In seguito alla presentazione del SAL o del Saldo, Lazio Innova procederà alle necessarie verifiche di natura amministrativa, anche mediante sopralluogo e all'eventuale rideterminazione della **Sovvenzione** stessa, entro i limiti di quella originariamente concessa, in rapporto alle **Spese Effettivamente Sostenute**.
7. Qualora la rendicontazione risultasse incompleta o sulla base delle indicazioni del **Nucleo di Valutazione** in caso di variazioni degli **Interventi** o degli investimenti, Lazio Innova provvede a richiedere le necessarie integrazioni, che dovranno essere fornite entro i 15 giorni successivi alla richiesta; in mancanza, la verifica di cui al comma precedente sarà realizzata sulla base della documentazione disponibile nella presunzione che le integrazioni richieste ma non prodotte influenzino negativamente le relative verifiche.
8. La **Sovvenzione** può essere soggetta a riduzione nel caso di parziale realizzazione degli **Interventi** approvati ed oggetto di **Sovvenzione**, nel caso di sostenimento non integrale delle **Spese Ammesse** e nei casi di non conformità parziale della documentazione presentata sulle **Spese Effettivamente Sostenute**.

Art. 8 – Norme di rinvio

1. Il presente provvedimento, come già fatto presente all'art. 1, ha solo completato e integrato l'**Avviso**, di cui per chiarezza si sono assorbite e adeguate talune previsioni a modifiche intervenute nella normativa di riferimento e nel processo di attuazione dell'APQ; pertanto rimangono valide tutte le ulteriori previsioni che si intendono qui integralmente richiamate, ed in particolare gli art. 1 (Premessa, obiettivi

e dotazione finanziaria), art. 2 (Definizioni, notazioni e riferimenti normativi), art. 3 (Progetti ammissibili), art. 6 (Aggregazioni e compiti del Capofila), art. 8 (Modalità di presentazione della richiesta di Sovvenzione) e art. 13 (Revoca e recupero della Sovvenzione), nonché l'appendice I (Definizioni).

2. Rimangono validi anche

- a. l'art. 7 (Spese Ammissibili) dell'**Avviso**, salvo quanto precisato nel caso di **Sovvenzioni** aventi natura di **Aiuto** all'art. 2 (4) (b) del presente provvedimento;
- b. l'art. 12 (Altri Obblighi del Beneficiario) dell'**Avviso**, salvo quanto precisato all'art. 1 (5) del presente provvedimento, circa gli obblighi in materia di informazione e visibilità che discendono dalla possibile inclusione degli interventi finanziati nel PO FESR Lazio, all'art. 6 (6) e (7) del presente provvedimento, circa il ruolo dell'esperto tecnico-scientifico con compiti di monitoraggio introdotto dalla DGR n. 187 del 16 aprile 2020, e all'art. 2 (4) (b) del presente provvedimento circa gli obblighi di informazione e pubblicità da applicarsi alle **Sovvenzioni** che hanno natura di **Aiuto**;
- c. l'art. 14 (Diritto di accesso, informativa ai sensi della Legge 241/90 e trattamento dei dati personali) salvo il riferimento ivi contenuto all'allegato B all'**Avviso** (Informativa ai sensi della Disciplina Privacy), che deve intendersi come riferimento all'allegato C del presente provvedimento, per effetto della riforma intervenuta della normativa di riferimento.

3. Tutti i termini riportati nel presente provvedimento in neretto e con le iniziali maiuscole hanno il significato stabilito nel corpo dell'**Avviso** o nella sua appendice I (Definizioni), come meglio stabilito nell'art. 2 dell'**Avviso** medesimo.